

Normativa

BREXIT e certificazione di origine preferenziale

A partire dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito non fa più parte dell'Unione Europea ed è diventato a tutti gli effetti uno Stato terzo. Il 24 dicembre scorso è stato raggiunto un "agreement in principle" che definisce la futura cooperazione fra UK e UE.

Grazie all'accordo non ci saranno dazi e contingenti per le merci oggetto di scambi commerciali tra Regno Unito e UE, ma resta fermo l'obbligo di **assolvere le procedure doganali, benché facilitate dall'accordo, per il quale si applicano le regole sull'origine preferenziale.**

Per facilitare il compito agli operatori, l'accordo consente alle imprese di **auto-dichiarare l'origine preferenziale delle merci** e prevede che possano essere considerati non solo i materiali originari utilizzati, ma anche se la lavorazione è avvenuta nel Regno Unito o nell'Unione Europea. Sono anche applicabili le regole sul cumulo con specifiche dichiarazioni dei fornitori degli esportatori che devono essere compilate secondo un apposito modello: ANNEX ORIG-3 (vedere ulteriore articolo sull'argomento).

L'attestazione sull'origine deve avere uno specifico contenuto previsto nell'ANNEX ORIG-4 che è uno degli allegati dell'accordo scaricabile dal sito dell'Unione Europea: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/draft_eu-uk_trade_and_cooperation_agreement.pdf).

Per l'attestazione di origine l'accordo prevede che:

- sia compilata dall'esportatore del bene sulla base di informazioni che dimostrano che il prodotto è originario. L'esportatore è responsabile della correttezza dell'attestazione di origine e delle informazioni fornite;
- può essere resa su una fattura o su qualsiasi altro documento che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione;
- è valida per 12 mesi dalla data in cui viene rilasciata;
- può applicarsi a:
 - o un'unica spedizione di uno o più prodotti importati;
 - o spedizioni multiple di prodotti identici importati entro il periodo specificato nell'attestazione di origine, che non deve superare i 12 mesi.

Per apporre tale dichiarazione sui documenti, l'Agenzia delle Dogane ha precisato che gli esportatori dell'Unione dovranno essere iscritti al REX, chiarendo che in attesa dell'attivazione del nuovo Portale unionale REX e dell'acquisizione di eventuali ulteriori elementi derivanti dall'Accordo in fase di ratifica, gli operatori che risultano ancora privi del codice REX, potranno rendere la dichiarazione di origine indicando il proprio codice EORI (vedere ulteriore articolo sull'argomento).

Fonte: Unioncamere – 28 dicembre 2020